



Il transfer pricing nelle operazioni di internazionalizzazione

«Gestione delle partecipazioni in ambito internazionale»

18 Ottobre 2023

Dott. Cavalleri Luca



Programma

1. **Dividendi esteri: fra disposizioni convenzionali e comunitarie e norme interne**
2. **Cessione delle partecipazioni estere: disciplina delle plusvalenze**
3. **Partecipazioni in società controllate estere: incidenza della disciplina "CFC"**

Dividendi esteri: fra disposizioni convenzionali e comunitarie e norme interne

Fonti normative e principi

- Art. 47, comma 4, Tuir
- Art. 89, comma 3, Tuir
- Art. 167, commi 4-5 Tuir
- D.Lgs. N. 247 del 18.11.2005 (Correttivo Ires)
- D.L. 223/2006
- D.Lgs. N. 147 del 14.09.2015 (Decreto crescita ed internazionalizzazione)
- Art. 1, co. 680, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
- Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
- Commi 1007, 1008, 1009 dell'art. 1 Legge di bilancio 2018
- D.M. 21 Novembre 2001
- D.M. 30 Marzo 2015
- Circolare Ministeriale 35/E/2016
- Convenzioni contro le doppie imposizioni

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni stipulate e vigenti contro le doppie imposizioni sono reperibili al seguente indirizzo web dell’Agenzia delle Entrate:

–<https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/>

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Applicazione dell'imposta: principi

RESIDENTI		NON RESIDENTI
<p>L'imposta si applica sui redditi ovunque prodotti</p> <p>TASSAZIONE «SU BASE MONDIALE»</p>		<p>L'imposta si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato:</p> <p>TASSAZIONE «SU BASE TERRITORIALE»</p> <p>↓</p> <p>Collegamento con il territorio dello Stato</p>

Convenzioni contro le doppie imposizioni

A cosa servono le convenzioni contro la doppia imposizione?

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono accordi stipulati tra due Stati e hanno lo scopo di regolare/evitare, con opportune disposizioni vincolanti per entrambi gli Stati, il fenomeno della doppia imposizione.

Quando applico la convenzione?

L. 166/2013 Art. 9
(Accordi internazionali)

Le disposizioni della presente legge si applicano, **se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.**



Le norme convenzionali si applicano se più favorevoli al contribuente rispetto alla normativa interna.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Quando applico la convenzione?

Art. 169 TUIR


Le disposizioni interne dettate dal TUIR si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.



In presenza di accordi contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e il paese estero, le norme convenzionali prevalgono sulle norme interne, salvo che questa non sia più favorevole al contribuente.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Qual è il percorso normativo da effettuare per individuare la modalità di tassazione di un reddito percepito da un soggetto residente in uno stato ma proveniente da altro paese (reddito di fonte estera)?



Convenzioni contro le doppie imposizioni

IL MODELLO OCSE

Gli Stati hanno sottoscritto degli accordi internazionali
–per risolvere la problematica delle **doppie imposizioni e salvaguardare le proprie entrate.**

Il modello OCSE contiene tali i 2 principi che incontrano le necessita ed i diritti dei Paesi e dei cittadini. Infatti contengono:

1. Il principio di tassazione mondiale (*worldwide taxation principle*): cioè il principio secondo il quale, i soggetti residenti in uno Stato **devono pagare le imposte a detto paese, a prescindere dal luogo di produzione del reddito;**

2. Il principio della tassazione nello stato della fonte (*source taxation principle*):

•i cittadini esteri, **pagano allo stato estero le imposte inerenti i redditi prodotti in tale paese.**

Le regole **non sono generalizzabili** ma si dovrà, al contrario, provvedere a verificare i singoli accordi bilaterali. In sostanza,

- in presenza di un soggetto residente in Italia;
- che percepisce redditi di fonte estera,
- si renderà necessario valutare la convenzione sottoscritta dai due paesi, al fine di capire quale dovrà essere l'imposizione sul reddito.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

IL MODELLO OCSE

Il modello OCSE è fondamentale nell'individuare la modalità di imposizione.

Nel caso in cui sia prevista:

- **oltre alla tassazione nel paese di residenza;**
- **anche una quota di imposizione nel paese di produzione del reddito;**

l'accordo bilaterale contiene sicuramente una norma volta a stabilire la modalità per evitare la doppia imposizione.

Va rilevato e ricordato che **vi sono più metodi per sopperire alla doppia imposizione.**

1. La regola generale è quella di **determinare l'imposta nel paese di residenza**
- **e di scomputare quella pagata nel paese di produzione del reddito (credito di imposta estero)**,

2. In altri casi è prevista una **esenzione d'imposta** che consente di non tassare nel paese di residenza i redditi prodotti all'estero.

Tali esenzioni, però, **contengono delle regole precise che, se non rispettate,**

- **riportano a tassazione il reddito** (decade cioè l'esenzione)
- **con il rischio di vedere doppiamente tassato il reddito.**

Rimborso

Risulterebbe poi **necessario chiedere il rimborso** delle imposte eccedenti al Paese al quale non spettava di incassarle.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

IL MODELLO OCSE

Rimborso da parte dello Stato estero delle imposte eccedenti

Nel caso in cui la **convenzione preveda**:

- **l'esenzione o la parziale imposizione** alla fonte del reddito estero;
- **e sia già stata effettuata la ritenuta alla fonte,**

- il contribuente **potrà chiedere il rimborso allo Stato alla fonte** della somma versata in eccedenza.

Per fare ciò **sono previsti appositi modelli** nei quali il soggetto residente dovrà dimostrare il titolo al rimborso.

Fiscalità dei dividendi esteri

IL MODELLO OCSE

Nelle convenzioni stipulate con alcuni paesi - quali l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svizzera, e gli USA – è prevista una procedura ed una modulistica in base alla quale:

- un soggetto residente in Italia o un residente in tali Paesi;
- **possono chiedere alla competente Amministrazione;**
- **l'esonero parziale o il rimborso** della ritenuta subita sui dividendi percepiti in base agli accordi.

In Italia, in assenza di specifica modulistica, la procedura per la richiesta di rimborso delle ritenute operate in eccesso rispetto alle aliquote convenzionali

- è fatta con un'istanza fatta in carta libera,
- purché **contenga tutti gli elementi necessari ad identificare redditi, aliquote e ritenute subite** o versate.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

IL MODELLO OCSE

Art. 10 - Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. **[TASSAZIONE CONCORRENTE]**

Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, **l'imposta così applicata non può eccedere:**

a) lo 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Fiscalità dei dividendi

PAESI	ALiquota MASSIMA	PAESI	ALiquota MASSIMA
Kuwait	5%	Malta	0 - 15% (5)
Albania, Arzerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Hong Kong, Jugoslavia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Mauritius	15 - 40% (6)
		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5 - 10% (7)
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Armenia	5 - 10% (8)
		Oman	5 - 10% (9)
		Ghana, Lettonia	5 - 15% (10)
		Islanda, Libano	5 - 15% (11)
		Bielorussia, Slovenia	5 - 15% (12)
Egitto	20% (1)	Thailandia	5 - 20% (13)
		Qatar San Marino e Stati Uniti	5 - 15% (14)
Costa d'Avorio	15 - 18% (2)	India, Pakistan	15 - 25% (15)
Emirati Arabi, Moldova	15 - 15% (3)	Trinidad e Tobago	10 - 20% (16)
Grecia	15 - 35% (4)	Giappone	10 - 15% (17)

Fiscalità dei dividendi

Esempi convenzionali di tassazione dividendi

Paese	Soggetto percettore	Dove	Impose fonte massime	Credito imposta
Francia	Privati	Residenza percettore	15%	Si
	Imprese con almeno 10% C.S.	Residenza percettore	5%	Si
Germania	Privati	Residenza percettore	15%	Si
	Imprese	Residenza percettore	15%	Si
Svizzera	Privati	Residenza percettore	15%	Si
	Imprese	Residenza percettore	15%	Si

Convenzioni contro le doppie imposizioni

IL MODELLO OCSE

Art. 10 – Principio del beneficiario effettivo

Il par. 2 dell'art. 10 del modello OCSE stabilisce che i dividendi – che, per regola sono soggetti a tassazione nello Stato del percipiente – possono essere assoggettati a ritenuta nello Stato della fonte, con applicazione **di un'aliquota ridotta (5% o 15%) se il soggetto che percepisce i dividendi ne è (anche) il beneficiario effettivo.**

Secondo il par. 12 del Commentario dell'art. 10, il requisito del beneficiario effettivo è stato introdotto nel par. 2 dell'art. 10 per chiarire il significato dell'espressione «*pagati[...] a un residente*» (utilizzata nel par. 1). Viene così precisato che lo Stato della fonte non è obbligato a rinunciare alla potestà impositiva sui dividendi soltanto perché tali redditi non sono stati percepiti direttamente da un residente di un Paese con cui lo stato alla fonte ha concluso una convenzione.

L'espressione «beneficiario effettivo» non è utilizzata in un'accezione tecnica e restrittiva, dovendosi piuttosto intendere nel suo contesto ed alla luce dello scopo e delle finalità convenzionali

Convenzioni contro le doppie imposizioni

IL MODELLO OCSE

Art. 10 – Principio del beneficiario effettivo

Se un elemento di reddito è percepito da un residente in uno Stato contraente che opera in qualità di agente o di fiduciario, è contrario allo scopo ed alle finalità del trattato che lo Stato della fonte conceda l'esenzione soltanto in considerazione della circostanza secondo cui l'immediato percettore del reddito è un residente dell'altro Stato contraente.

Parimenti, è contrario allo spirito convenzionale che lo Stato della fonte conceda l'esenzione nei casi in cui un residente di uno Stato contraente agisca semplicemente quale intermediario di un altro soggetto che di fatto è beneficiario dei dividendi.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

IL MODELLO OCSE

Treaty Abuse

L'art. 7 del Modello OCSE è dedicato a contrastare i fenomeni di *treaty abuse* e *treaty shopping*, e sintetizza le riflessioni e le raccomandazioni contenute nel *final report* n. 6 (*Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances*).

In via preliminare, si rileva che con il termine *treaty abuse* ci si riferisce a condotte che, similmente a quanto avviene a livello interno nei casi di abuso del diritto, **pur nel rispetto formale delle clausole convenzionali, mirano ad ottenere vantaggi fiscali contrari allo spirito dei trattati.**

Esempio. L'articolo 10 (dividendi) del modello OCSE (2014) prevede che lo Stato della fonte non possa applicare ai dividendi in uscita una tassazione con aliquota superiore al 5%, a condizione che il socio percipiente sia una società (opaca) che possiede oltre il 25 % del capitale del soggetto che distribuisce i dividendi.

La norma non prescrive alcun *holding period* e, di conseguenza, la percentuale deve essere detenuta al momento della distribuzione dei dividendi. Lo spirito della norma risiede nel tassare in maniera più lieve i soggetti che, considerata l'entità della partecipazione, non stanno effettuando operazioni speculative ma sono impegnati in un'attività gestoria.

Se quattro soci (società per azioni), possessori ciascuno di una quota del 7%, si accordano nel senso di consolidare, in prossimità della data di distribuzione dell'utile, tutte le partecipazioni in capo ad uno solo di essi, che poi procederà a cederle di nuovo dopo l'incasso dei proventi, la norma convenzionale viene abusata e i soggetti ottengono un beneficio indebito.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

IL MODELLO OCSE

Treaty Shopping

Il termine *treaty shopping*, invece, si riferisce alle operazioni volte a permettere ad un soggetto di usufruire di benefici convenzionali che, in ragione della sua giurisdizione di residenza, non gli spetterebbero.

Esempio. Si pensi al caso di una società A, residente nello Stato A, che intende effettuare un investimento nella società B, residente nello Stato B.

Lo Stato A e lo Stato B non hanno sottoscritto alcuna convenzione.

Lo Stato C, invece, ha sottoscritto una convenzione sia con lo Stato A sia con lo Stato B.

A questo punto, la società A costituisce una società ponte nello Stato C attraverso la quale veicolare l'investimento nello stato B.

In tal modo, la società A riesce, indirettamente, ad utilizzare i benefici convenzionali offerti dallo Stato B, pur in assenza di una convenzione tra quest'ultimo e lo Stato A; tali manovre sono, tradizionalmente, contrastate mediante l'utilizzo dell'istituto del beneficial owner.

Per combattere i fenomeni sopra indicati l'Ocse, nel final report n. 6, ha suggerito l'adozione di una norma generale antiabuso e di clausole specifiche (Limitation on benefit-LOB) che consentono l'accesso ai benefici convenzionali soltanto ai soggetti in possesso di determinati requisiti (soggetti qualificati).

Fiscalità dei dividendi

Si analizza la fiscalità dei dividendi osservando:

- le **regole nazionali**, ed il rapporto
- **sia con gli altri Paesi nei quali sono maturati questi redditi;**
- **sia con quelli distribuiti da società italiane a soci esteri.**

Si ricorda che la tassazione dei dividendi ha subito nel tempo una serie di modifiche.

- L'ultima ha **unificato le aliquote del 12,50% e del 27% nella nuova misura del 26%.**

- È rimasta inalterata **l'aliquota del 1,2%** per le **ritenute operate** a titolo d'imposta

- sui dividendi **corrisposti a società di capitali comunitarie**
- che **non possono beneficiare della disapplicazione "madre-figlia"**.

- È stata modificata da $\frac{4}{9}$ a $\frac{1}{4}$ **dell'importo delle imposte italiane**, che è possibile chiedere a rimborso **da parte dei soci non residenti.**

Fiscalità dei dividendi: la disciplina nazionale

- Per quanto attiene alle modalità di imposizione, si dovranno osservare le norme
- dell'art. 47, qualora il percettore sia una persona fisica o un soggetto ad essa assimilato;
 - dell'art. 59, se il beneficiario è un imprenditore individuale oppure una società di persone;
 - dell'art. 89, se ad incassare è un soggetto IRES.

La riscossione delle imposte potrà avvenire:

- **in dichiarazione** del percipiente;
- con **ritenuta d'acconto**;
- con **ritenuta a titolo d'imposta**.

Altro aspetto importante concerne il momento di rilevanza ai fini della tassazione.

Si rammenta che,

- tutti i percipienti sia soggetti IRPEF che i soggetti IRES,
- **seguiranno il criterio di cassa.**

Fiscalità dei dividendi: la disciplina nazionale

Le disposizioni interne sono stabilite nell'art. 44 del Tuir, il quale stabilisce che **sono redditi di capitale:**

- *“e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società”.*

Questa lettera continua con **una esclusione**, affermando

- *“... , salvo il disposto della lett. d) del co. 2 dell'art. 53”.*

Secondo tale riferimento **sono da escludere da imposizione** con le regole dei redditi di capitale

- *“d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;”.*

Nell'art. 44, sono attratti alla tassazione i seguenti rendimenti:

- **Dividendi:** cioè **gli utili che derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio** dei soggetti IRES.

Qualora il soggetto **non possieda quote di patrimonio** o di capitale, la somma percepita **non** sarà costituita da dividendo.

- **Interessi e altri proventi** derivanti da mutui, depositi e conti correnti.

Fiscalità dei dividendi: la disciplina nazionale

Le regole previgenti (abrogate).

Soggetto percettore	Tassazione
Persona fisica non imprenditore Partecipazioni <u>qualificate</u>	<ul style="list-style-type: none">• Utili nati prima del 1/1/2009: sono imponibili limitatamente al 40%• Utili nati dal 1/1/2009 e fino al 31/12/2016: sono imponibili limitatamente al 49,72%• Utili nati nel 2017: sono imponibili limitatamente al 58,14%• Utili nati nel 2018: ritenuta alla fonte 26%
Persona fisica non imprenditore Partecipazioni <u>non qualificate</u>	<ul style="list-style-type: none">• Ritenuta a titolo d'imposta del 26%

È stato introdotto un generale assoggettamento a **ritenuta d'imposta del 26%** (sia per le partecipazioni qualificate, sia per le non qualificate).

Fiscalità dei dividendi: la disciplina nazionale

Regimi e modalità di imposizione

La normativa nazionale prevede diverse modalità di tassazione dei dividendi. La **modalità di imposizione è scelta dal contribuente** fra le seguenti:

1. Regime **dichiarativo**;
2. Regime del **risparmio gestito**;
3. Regime del **risparmio amministrato**.

1. Regime dichiarativo: Questo regime è applicabile:

- alle **persone fisiche**, che detengono le partecipazioni nella sfera privata, se la **partecipazione è qualificata**;
- alle **ditte individuali e dalle società di persona e dalle società di capitali**, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia o meno qualificata.

Fiscalità dei dividendi: la disciplina nazionale

2. Regime del risparmio gestito

Questo è un regime alternativo a quello dichiarativo o a quello amministrato. Con esso

- l'intermediario provvede alla tassazione, secondo il metodo della maturazione, ossia la tassazione colpisce il risultato di gestione determinato per anno solare, indipendentemente dall'incasso dei risultati.

L'intermediario applicherà

- un'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione individuale del portafoglio.

3. Regime del risparmio amministrato

Con questo regime, l'imposta viene calcolata

- **su ogni singola operazione**

- **e l'intermediario procede con il calcolo dell'imposta dovuta.**

Fiscalità dei dividendi esteri

Dividendi esteri percepiti da persone fisiche italiane

Si applica la regola nazionale di tassazione.

Qualora il dividendo **abbia subito una ritenuta all'estero** e la tassazione in Italia sia a titolo d'imposta **26%: non confluisce nel quadro RN**

NB:

Ne consegue che **non si ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero**

La base imponibile per calcolare il 26% **è il netto frontiera:**

- imponibile estero **meno** imposte estere.

Fiscaltà dei dividendi esteri

Dividendi esteri percepiti in esercizio di impresa

Imprese individuali e società di persone (art. 58 e 59 Tuir):

- Il dividendo entra nel reddito d'impresa.
- È imponibile il 58,14% del dividendo.

Soggetti IRES (art. 89, co. 2, Tuir):

- Il dividendo entra nel reddito d'impresa.
- È imponibile il 5% del dividendo.

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Definizione di «paesi a fiscalità privilegiata»

Il D.Lgs.142/2018 – in recepimento della Direttiva ATAD - ha introdotto l'art. 47-bis Tuir.

«I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

- a) *nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167 (NORMATICA CFC);*
- b) *in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite [...]*».

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Ambito di applicazione: partecipazioni dirette e indirette

Si considerano dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i dividendi percepiti a fronte di:

- partecipazioni dirette, anche non di controllo, in società localizzate in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato; ovvero
- partecipazioni indirette, anche non di controllo, in società localizzate in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, attraverso il controllo su una società localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale ordinario.

Finalità antielusiva: tassazione integrale anche per gli utili indirettamente percepiti dai paradisi fiscali.

Ad esempio:

Italia ----- Società estera «black»

Italia ----- Sub-holding «white» ----- Società estera «black»

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

- In sintesi, per **individuare i paesi a fiscalità privilegiata** si considerano i seguenti elementi:
- **livello di tassazione effettiva** inferiore al 50% della tassazione che si avrebbe scontato in Italia;
 - non vi è più alcun riferimento a black / white list;
 - si considerano, in ogni caso, privilegiati i **regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia**, indipendentemente dalla circostanza che tale regime sia previsto da un ordinamento estero che applica un regime generale di imposizione non inferiore al suddetto limite percentuale

Tassazione dei dividendi esteri da «paesi a fiscalità privilegiata»

- Il soggetto che interviene nella riscossione opera una **ritenuta a titolo d'acconto del 26%**.
- La base imponibile **è il 100% del dividendo.**

Se la società black list che eroga il dividendo è **quotata**:

- **Ritenuta a titolo d'imposta del 26%**.
- Calcolata sul **100% della remunerazione.**

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Il regime di esenzione dei dividendi da «paesi a fiscalità privilegiata»

Art. 89 comma 3, Tuir

« Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, **l'esclusione del comma 2 si applica agli utili** provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, **o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b)**».

Art. 47-bis, comma 2, lett. b), Tuir

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, **può dimostrare** che:

a) [...]

b) dalle partecipazioni **non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** di cui al comma 1.» **(Tassazione congrua)**

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Il regime di esenzione dei dividendi da «paesi a fiscalità privilegiata»

Art. 47-bis, comma 3, Tuir

«3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212»

Regime di esenzione:

- gli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato concorrono alla formazione del reddito d'impresa per il 5% del loro ammontare (e non più integralmente);
- a condizione che sia dimostrato, anche mediante la presentazione di apposita istanza di interpello, che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato (esimente di cui all'art. 47-bis, comma 2, lettera a, TUIR);
- **obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi.**

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Il regime di parziale esenzione dei dividendi da «paesi a fiscalità privilegiata»

Art. 89 comma 3, Tuir

*«Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto **esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a)**, del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, **un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa** o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili»*

Art. 47-bis, comma 2, lett. a), Tuir

*«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, **può dimostrare** che:*

- a) il soggetto non residente **svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**».*

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Il regime di parziale esenzione dei dividendi da «paesi a fiscalità privilegiata»

Art. 47-bis, comma 3, Tuir

«3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212»

Regime di parziale esenzione:

- gli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato concorrono alla formazione del reddito d'impresa per il 50% del loro ammontare (e non più integralmente);
- a condizione che sia dimostrato, anche mediante la presentazione di apposita istanza di interpello, l'effettivo svolgimento da parte del soggetto estero di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (esimente di cui all'art. 47-bis, comma 2, lettera a, TUIR);
- in tal caso viene riconosciuto al soggetto residente un credito d'imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata (c.d. credito d'imposta indiretto) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa agli stessi;
- **obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi.**

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Il regime di parziale esenzione dei dividendi da «paesi a fiscalità privilegiata»

Ratio: il regime di parziale esenzione è volto a ridurre la preesistente disparità di trattamento tra i dividendi di fonte italiana (ovvero di fonte estera provenienti da Paesi a regime fiscale ordinario) e quelli derivanti da partecipazioni in società operative localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, che prestava il fianco a possibili censure a livello comunitario.

Infatti, il regime di integrale imponibilità determinava di fatto una doppia imposizione economica degli utili distribuiti dalla società estera a regime fiscale privilegiato, avendo questi già scontato una (seppur inferiore) tassazione nello Stato di residenza⁶ sul risultato di esercizio a valere sul quale tali dividendi erano stati formati.

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Sintesi: i dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali fiscalmente residenti in Italia sono soggetti, a seconda dei casi:

- 1) al regime ordinario di esclusione dal reddito per il 95% del relativo ammontare, con riferimento a:
 - (i) dividendi di fonte italiana;
 - (ii) dividendi di fonte estera diversi da quelli provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
 - (iii) dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in relazione ai quali sia dimostrato – anche a seguito di interpello – che dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (c.d. “seconda esimente”);

- 2) al regime di parziale esenzione in misura pari al 50% del relativo ammontare, in relazione ai dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata a condizione che venga dimostrato – anche a seguito di interpello – l’effettivo svolgimento, da parte della partecipata estera, di un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato o territorio di insediamento (c.d. prima esimente);

- 3) al regime di integrale imponibilità per i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in relazione ai quali non sia fornita né la prima né la seconda esimente.

Dividendi esteri da Paesi in fiscalità privilegiata

Sintesi: i dividendi percepiti da persone fisiche da Paesi in fiscalità privilegiata:

- integralmente imponibili **a prescindere dallo svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale da parte della società estera**, (diversamente da quanto previsto per le società di capitali), fatti salvi i casi in cui:

- (i) venga dimostrato, **anche in sede di interpello, che non sia conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (c.d. "seconda esimente")**;
- (ii) tali utili siano già stati imputati per trasparenza al socio residente ai sensi della disciplina CFC.

Dividendi percepiti da non residenti

Nel caso di dividendi **percepiti da soggetti non residenti** (art. 27, co. 3 e 3-bis, DPR 600/1973) è prevista l'applicazione di una delle seguenti misure.

Persone fisiche

Ritenuta a titolo d'imposta 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti in Italia diversi dalle società ed Enti indicati nel co. 3-ter, in relazione:

- alle partecipazioni;
- agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), del Tuir;
- ai contratti di associazione in partecipazione di cui all' art. 109, co. 9, lett. b), del Tuir.

Società di capitali

- Riduzione delle ritenute in applicazione della Direttiva Madre-Figlia
- Esenzione dall'applicazione di ritenute

Dividendi percepiti da non residenti

Casistiche:

- La ritenuta **è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,2%**, sugli utili corrisposti alle società e agli Enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società **negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'accordo sullo SEE**, che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del MEF 4/9/1996.
- Società e soggetti esteri **con stabile organizzazione** (art. 152, co. 2, Tuir):
 - se si tratta di una società figlia direttamente collegata con la madre estera: ritenuta d'imposta 26% (art. 27, co. 3, DPR 600/73)
 - se si tratta di stabile organizzazione, il dividendo partecipa al reddito d'impresa nella misura del 5%, senza ritenute.

Direttiva Madre - Figlia

Ai sensi dell'art. 27-bis -DPR 600/1973, le società figlie che erogano alle società madri comunitarie dei dividendi **possono anche non operare le ritenute** (oppure le società madri ne hanno diritto al rimborso), qualora:

- la società madre abbia la **residenza in uno stato della UE**;
- sia costituita in una delle **forme previste dalla Direttiva comunitaria**;
- sia **assoggettata ad imposizione** nello Stato estero;
- detenga **almeno il 10% del capitale** della società italiana;
- il 10% sia detenuto **per almeno 1 anno**.

Cessione delle partecipazioni esterne: disciplina delle plusvalenze

Cessione di partecipazioni estere e PEX

La tassazione della **plusvalenza derivante dall'alienazione di azioni o quote detenute in società estere**, rende necessario coordinare norme interne e disposizioni convenzionali (Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia).

All'atto della loro cessione, qualora si generi una plusvalenza tassabile, generalmente si verifica una doppia imposizione economica:

- dall'applicazione sui "soggetti" italiani, del **principio di tassazione su base mondiale** (art. 3 e art. 81, DPR n 917/1986);
- dall'applicazione del **criterio di territorialità nel paese estero**. Criterio in base al quale un "soggetto" italiano è tassato nel paese estero, esclusivamente, sui redditi ivi prodotti.

Tale valutazione passa attraverso due diversi *step*:

- verificare la "**tassabilità**" in Italia e nel Paese estero dell'eventuale **plusvalenza** (attraverso i criteri di collegamento previsti);
- verificare le **modalità di tassazione** in Italia della plusvalenza a seconda del soggetto percettore.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

IL MODELLO OCSE

L'articolo 13, paragrafo 5, del modello di Convenzione OCSE, in relazione alla **cessione di partecipazioni di società non residenti**, prevede quanto segue:

“gli utili derivanti dall'alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la alienante è residente”

“Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident”

La disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni estere, sembra rinvenirsi nella disposizione citata. Infatti, i paragrafi 1,2,3 e 4, dell'articolo 13 disciplinano gli utili derivanti dall'alienazione di:

- Beni **immobili** (paragrafo 1);
- Beni mobili di **stabili organizzazioni** (paragrafo 2);
- Navi, **aeromobili e imbarcazioni** (paragrafo 3);
- **Azioni**, il cui valore è costituito da più del 50% da beni immobili situati nello Stato Estero (paragrafo 4).

Cessione di partecipazioni estere e PEX

IL MODELLO OCSE

Il **paragrafo 5 dell'art. 13** disciplina i criteri di collegamento per la tassazione delle **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere**.

La disposizione richiamata riserva la potestà impositiva **esclusivamente allo stato di residenza del soggetto alienante**. Di conseguenza, la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni detenute all'estero dal soggetto fiscalmente residente in Italia, **deve essere tassata esclusivamente in Italia**.

Questo nell'ipotesi in cui, la Convenzione stipulata con il paese estero contenga la medesima disposizione presente nel Modello OCSE.

L'analisi Delle Convenzioni In Essere Con L'Italia

Una volta individuato quanto previsto dal paragrafo 5 dell'art. 13 del modello OCSE è necessario andare ad individuare se tra l'Italia ed il Paese estero interessato. Questo al fine di individuare se, nel trattato, è presente la medesima disposizione contenuta nel Modello OCSE. Per questo motivo, di seguito, abbiamo riassunto in una tabella quanto previsto da alcune delle principali Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

IL MODELLO OCSE

CONVENZIONE BILATERALE	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	POTESTA' IMPOSITIVA
ITALIA - AUSTRIA	13	Potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del "soggetto" alienante.
ITALIA - CINA	13	Potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza "soggetto" alienante e lo Stato di residenza della società partecipata
ITALIA - FRANCIA	13	Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza "soggetto" alienante. Una deroga è contenuta nel protocollo per le società immobiliari.
ITALIA - LUSSEMBURGO	13	Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza "soggetto" alienante
ITALIA - ROMANIA	13	Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza "soggetto" alienante
ITALIA - UNGHERIA	13	Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza "soggetto" alienante

Cessione di partecipazioni estere e PEX

IL MODELLO OCSE

Cessione Di Partecipazioni Estere In Società Immobiliari

Un caso particolare di **cessione di partecipazioni estere**, è quello relativo alle **società immobiliari**. Partecipazioni il cui valore è costituito, prevalentemente, da **beni immobili situati nello Stato Estero**. In tale caso trova apposita disciplina nel Modello OCSE ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell'art. 13, del Modello.

Al verificarsi di questa casistica è prevista una **potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del soggetto alienante e lo Stato di residenza della società partecipata**. La ragione di un'apposita disciplina, è giustificabile nel fatto che da un punto di vista fiscale è **estremamente conveniente cedere una partecipazione**, invece che, un **immobile**. Pertanto, la *ratio* della disposizione, è: *“evitare manovre elusive consistenti nel possesso di immobili, tramite lo schermo societario, con l'unico fine di ottenere vantaggi fiscali”*.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, tuttavia, fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE. Per questo nella maggior parte dei casi, **non hanno previsto una disciplina *ad hoc* per le immobiliari estere**.

In alcuni casi, si è posto rimedio inserendo un **protocollo aggiuntivo** che disciplinava la fattispecie. Proprio com'è avvenuto nel caso della **Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia**.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Tassazione ordinaria interna della plusvalenza da partecipazioni estere

Qualora la potestà impositiva spetti all'Italia, le **modalità di tassazione** sono quelle individuate dall'art. **67 del DPR n. 917/86**.

La tassazione è applicata, quindi, come se le **partecipazioni fossero detenute in una società residente**. Questo vuol dire, transitare necessariamente dalla dichiarazione dei redditi, per applicare la tassazione. Vediamo di seguito le differenze tra la tassazione di un cedente persona fisica e un cedente società.

Cedente Persona Fisica

Il regime di tassazione delle **plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni** detenute da persone fisiche è disciplinato dai commi 3 e 4 dell'articolo 68.

Per le cessioni di partecipazioni, sia qualificate che non, ad eccezione di quelle detenute in società residenti in **paradisi fiscali**, le relative plusvalenze:

- sono tassabili esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi;
- attraverso l'applicazione di un **imposta sostitutiva del 26% (quadro RT)**;
- possono essere compensate con **minusvalenze**, ma soltanto dello stesso tipo.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Tassazione ordinaria interna della plusvalenza da partecipazioni estere

Cedente imprenditore individuale o società di persone commerciale

La plusvalenza entra nel reddito d'impresa.

È imponibile il 58,14% della plusvalenza.

Cedente Soggetto IRES

In ipotesi di partecipazione detenuta da soggetti IRES, **se sono rispettati i requisiti dell'art. 87, DPR n. 917/1986**, le plusvalenze sono **esenti da imposta per il 95% del loro ammontare**.

Se si tratta di partecipazioni in società residenti in **paradisi fiscali** vi sarà **imponibilità al 100% della plusvalenza**. Plusvalenza che andrà a formare reddito di impresa.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Regime PEX e partecipazioni estere (art. 87 Tuir)

Possono usufruire del regime di esenzione *participation exemption* (PEX) in qualità di **cedenti**, le seguenti categorie di **soggetti**, esercenti reddito di impresa:

- **Soggetti passivi IRES** di cui all'articolo 73 del DPR n. 917/86. Vale a dire:
 - Società per azioni ed in accomandita per azioni;
 - Società a responsabilità limitata;
 - Le società cooperative e di mutua assicurazione;
 - Enti pubblici o privati residenti che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, compresi i trust;
 - Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi delle stabili organizzazioni.
- **Società di persone** (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate).
- **Persone fisiche titolari di reddito d'impresa** per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 87 operato dall'articolo 58, comma 2, del DPR n. 917/86.
Le persone fisiche, non titolari di reddito di impresa, quindi, non possono beneficiare del regime PEX.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Regime PEX e partecipazioni estere (art. 87 Tuir)

- **Soggetti passivi IRES.** Esenzione del **95%** della plusvalenza (articolo 87 del DPR n.917/86).
- **Soggetti passivi IRPEF.** Esenzione del **41,86%** della plusvalenza. (articolo 58, comma 2 e articolo 68, comma 3, del DPR n 917/86).

QUALIFICA DEL SOCIO IN REGIME DI IMPRESA	% DI ESENZIONE SULLE PLUSVALENZE	% DI ESENZIONE SULLE PLUSVALENZE
Soggetto IRPEF imprenditore	41,86%	41,86%
Soggetto IRES	95%	100%

La **plusvalenza** si considera realizzata al momento della consegna dei titoli. Oppure se successivo, al momento in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà stabilito contrattualmente. Non rilevano né acconti né pagamenti rateali.

Le **minusvalenze** relative a partecipazioni aventi requisiti della ***participation exemption non sono deducibili fiscalmente.***

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Regime PEX e partecipazioni estere (art. 87 Tuir)

Requisiti

- a) Classificazione nella categoria delle **immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
- b) Ininterrotto **possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione**, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.
- c) Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a **fiscalità privilegiata**. Salvo interpello.
- d) Esercizio da parte della società partecipata di un'**impresa commerciale**. Questo secondo la definizione di cui all'articolo 55 del DPR n 917/86.
Con esclusione delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali.

La *participation exemption* non si applica per le cessioni di partecipazioni detenute da soggetti in contabilità semplificata.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Regime PEX e partecipazioni estere (art. 87 Tuir)

Sub c) - Residenza in uno stato non a fiscalità privilegiata

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del DPR n. 917/86 richiede, ai fini Pex:

*«c) **residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato** individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo».*

La condizione di residenza fiscale deve essere verificata guardando ai criteri di cui **all'art. 47-bis, co. 1 del TUIR**. Secondo questa disposizione si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori **diversi da quelli appartenenti alla UE o allo SEE**, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni:

•a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia **sottoposto a controllo** ai sensi dell'articolo 167, comma 2, **da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia**, laddove si verifichi la **condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167**;

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Regime PEX e partecipazioni estere (art. 87 Tuir)

Sub c) - Residenza in uno stato non a fiscalità privilegiata

- b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il **livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia**. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche **di regimi speciali**, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite.

La condizione della residenza è soddisfatta anche se la società partecipata risiede in un Paese a fiscalità privilegiata, a patto che il soggetto partecipante dimostri, anche a seguito dell'esercizio di interpello facoltativo, la condizione prevista dall'art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR, ossia che **dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Se l'interpello non viene presentato (oppure questo è stato presentato, ma non ha ottenuto una risposta favorevole), occorre segnalare nella dichiarazione dei redditi (rigo RF46, colonna 1 di REDDITI SC) le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni in società residenti nello Stato a fiscalità privilegiata. Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa pari al 10% delle plusvalenze, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 50.000 euro.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Regime PEX e partecipazioni estere (art. 87 Tuir)

Sub c) - Residenza in uno stato non a fiscalità privilegiata

*«Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, **sin dal primo periodo di possesso**; tuttavia, **per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo** del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, **per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso**.*

*Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un **rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167** ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso».*

Distinzione tra:

- **cessione infragruppo**, sussistenza del requisito c) ininterrottamente, **sin dal primo periodo di possesso**;
- **cessione extragruppo**, periodo di “monitoraggio” massimo **quinquennale** anteriore al momento di realizzo.

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Regime PEX e partecipazioni estere (art. 87 Tuir)

Sub c) - Residenza in uno stato non a fiscalità privilegiata

Necessità di coordinamento normativo: precedentemente il requisito della residenza in un Paese non a fiscalità privilegiata doveva sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Pertanto, con il nuovo art. 87 del TUIR si ha che oggi il socio residente in Italia che voglia **cedere la partecipazione** detenuta nella propria partecipata estera infragruppo – o anche al di fuori del gruppo, in caso di possesso da meno di cinque periodi – deve dimostrare alternativamente che:

- fin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione la società non è stata residente o localizzata in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata in base al test **dell'effective tax rate o del nominal tax rate**; oppure
- nei periodi in cui è stata residente o localizzata in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, dalle partecipazioni non è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (esimente della **tassazione "congrua"**).

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Regime PEX e partecipazioni estere (art. 87 Tuir)

Sub c) - Residenza in uno stato non a fiscalità privilegiata

Per il **periodo transitorio**, ossia per coloro che detengono da epoca anteriore alla decorrenza delle nuove regole partecipazioni in società estere e che intendono ora cedere tali partecipazioni, si pone il problema di individuare il criterio in base al quale debba essere verificata la residenza (white o black) della società estera per i periodi di possesso delle partecipazioni che precedono il 2019.

Ciò perché il legislatore non ha previsto una **disciplina transitoria** e quindi manca una previsione che individui il caso di partecipazioni in controllate estere di lungo periodo che sono oggetto oggi di realizzo in ambito infragruppo.

La dottrina (Assonime), in assenza dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, per applicare la disciplina della **PEX** si dovrebbe ritenere che la dimostrazione che, fin dall'inizio del primo periodo di possesso, la controllata non sia stata residente in un Paese a fiscalità privilegiata può essere fornita ponendo riferimento alle regole pro tempore vigenti con riferimento ai singoli periodi di possesso della partecipazione e non al nuovo criterio del tax rate effettivo (a meno che questo nuovo criterio risulti più favorevole per il contribuente).

Cessione di partecipazioni estere e PEX

Disallineamento tassazione dividendi e plusvalenze esteri

In sostanza, le plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'art. 87 Tuir, restano imponibili in misura piena, **salvo che sia fornita - anche in sede di interpello – la dimostrazione della seconda esimente (effetto di non localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).**

Si osserva che il mancato allineamento della tassazione delle plusvalenze a quella dei dividendi.

L'asimmetria tra i due regimi favorisce possibili arbitraggi, rendendo conveniente la distribuzione degli utili maturati dalla partecipata estera *black-list* (che svolge attività commerciale) anziché il loro realizzo tramite cessione della società stessa.

Partecipazioni in società controllate estere: incidenza della disciplina "CFC"

Fonti normative

La normativa è stata introdotta per la prima volta dall'art. 1 della L. 342/2000 con l'art. 127-*bis* del TUIR («*Disposizioni in materia di imprese estere partecipate*»), trasfuso nell'attuale articolo 167 del TUIR.

- Direttiva UE 2016/1164 (Direttiva ATAD) (art. 7 e 8)
- Articolo 4 del Decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142 (Decreto ATAD), attuativo della Direttiva ATAD
- Circolare n. 18 del 27 dicembre 2021 (Circolare ATAD n. 1– Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere)
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021 («*Nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione*»)
- Articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del Decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142
- Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018
- Decreto Ministeriale n. 429 del 21 novembre 2001 (se, e nella misura in cui, è compatibile con le nuove disposizioni CFC)

Art 167 TUIR

L'art. 167 del TUIR prevede che, in presenza delle condizioni di legge, **il reddito realizzato dal soggetto CFC sia imputato per trasparenza al socio italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente, al ricorrere di due condizioni concorrenti:**


- 1) l'assoggettamento a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta la società controllata estera qualora residente in Italia (i.e. «**Effective Tax Rate test**» o «**ETR test**»);
- 2) la realizzazione di proventi, che per più di un terzo del loro valore complessivo, rientrano in determinate categorie di ricavi (tra i c.d. «**passive income**»).

La finalità dell'istituto è quella di evitare che contribuenti con società controllate estere localizzate in Paesi con livelli di tassazione particolarmente ridotti o nulli possano trasferire base imponibile a queste ultime.

La nuova normativa CFC si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ossia dal 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; il periodo di imposta da considerare è quello del socio residente e non quello della controllata estera.

Ambito soggettivo (art. 167, comma 1 e 2 del TUIR)

La disciplina CFC si applica ai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano, nonché alle stabili organizzazioni ivi localizzate di soggetti residenti all'estero che detengono il controllo di soggetti non residenti.



I soggetti controllanti residenti

Con specifico riferimento ai soggetti residenti, la circolare osserva che la normativa CFC si applica a **tutti i soggetti IRPEF e IRES residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e dell'attività svolta**; il regime è quindi applicabile alle persone fisiche, alle società semplici, alle società di persone ed enti equiparati, e ai soggetti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) b) e c) del TUIR.

Per la nozione di **residenza** occorre avere riguardo a quanto previsto:

- all'art. 73, comma 3, per le società ed enti (sede legale, sede amm.ne o sede dell'attività sociale in Italia)
- all'art. 2, comma 2, del TUIR, per quanto riguarda le persone fisiche (domicilio, residenza o iscrizione Anagrafe in Italia)

Dual residence: Qualora il soggetto controllante risulti fiscalmente residente oltre che in Italia in altri Paesi, in virtù dei rispettivi ordinamenti interni, resta comunque ferma l'applicazione delle eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia (i.e. la disciplina CFC non opererà, nei confronti di una persona fisica controllante che è considerata fiscalmente residente in più Stati il cui conflitto di residenza, tuttavia, è stato risolto a favore della residenza estera in base alle regole convenzionali).

I soggetti controllanti non residenti

La Circolare ha fornito chiarimenti anche con riferimento all'estensione (elemento di novità rispetto alla previgente normativa) dell'ambito di applicazione alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, "a prescindere dal regime fiscale che casa madre applica nei confronti di queste ultime nel proprio Paese di residenza" (cfr. art. 167, comma 1, del TUIR).

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142/2018, una stabile organizzazione rientra nell'ambito applicativo della normativa CFC con riferimento alle partecipazioni nella società controllata estera che fanno parte del patrimonio della stessa; le partecipazioni di cui si discute devono essere **effettivamente connesse** al fondo di dotazione della stabile organizzazione (cfr. Risposta del 15 settembre 2004 all'Interrogazione Parlamentare n. 5-034287).

A supporto di tale tesi anche il Commentario OCSE all'art. 10 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni del 2017, in cui si legge che *"a holding in respect of which dividends are paid will be effectively connected with a permanent establishment, and will therefore form part of its business assets, if the "economic" ownership of the holding is allocated to that permanent establishment"*.

La Circolare precisa inoltre che, anche in assenza di una specifica Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato italiano e lo Stato di residenza della casa madre, occorre fare riferimento al Report OCSE sull'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione.

I soggetti esteri controllati (1 di 2)

Secondo quanto previsto dall'art. 167, comma 2, del TUIR sono potenzialmente considerate CFC le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, rispetto al quale sussiste un rapporto di controllo, diretto o indiretto, da parte del soggetto residente.

La Circolare precisa che l'ampia formulazione della norma consente di applicare la disciplina delle CFC anche alle forme giuridiche straniere che non possono essere qualificate come società o imprese, vale a dire **enti di ogni tipo** tra i quali gli OICR, le fondazioni e i trust.

Rientrano potenzialmente nel novero delle CFC, in quanto considerati "soggetti controllati esteri":

- 1. le stabili organizzazioni estere di soggetti non residenti, controllati ai sensi del comma 2 (comma 3, art. 167 del TUIR);***
- 2. le stabili organizzazioni estere di soggetti residenti in Italia, che abbiano optato per il regime della branch exemption (lett. b), comma 3, art. 167 del TUIR).***

I soggetti esteri controllati (2 di 2)

- 1. le stabili organizzazioni estere di soggetti non residenti controllati:** l'Agenzia delle entrate precisa che la stabile organizzazione estera si può qualificare come CFC, anche laddove il soggetto estero controllato (sia UE sia extra UE) non ricada nell'ambito di applicazione della normativa CFC. Tuttavia, affinché la stabile organizzazione estera possa qualificarsi "autonomamente" come CFC è, però, necessario che nello Stato di residenza della casa madre abbia trovato applicazione il regime di esenzione sugli utili della stabile organizzazione (per norma interna o sulla base della disposizione convenzionale)
- 2. le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia, che abbiano optato per il regime della branch exemption:** la circolare osserva che non si tratta di una previsione di carattere innovativo, in uniformità a quanto già previsto nell'art. 168-ter del TUIR, che subordina l'operatività della *branch exemption* alla ricorrenza della condizione esimente prevista per la disapplicazione della normativa sulle CFC. In questo senso si esprime anche la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142/2018, secondo cui «*l'opzione per la branch exemption, nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione della disciplina CFC è subordinata alla dimostrazione della nuova esimente relativa allo svolgimento di un'effettiva attività economica, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali*».

Il requisito del controllo (art. 167, comma 2 del TUIR)

Come previsto dal comma 2 dell'art. 167 del TUIR, la normativa CFC si applica in relazione a imprese, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato che, alternativamente:

- 1. sono controllati, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da un soggetto residente («controllo civilistico»), requisito presente nel previgente regime)**



L' art. 2359 c.c. contempla tre distinte fattispecie di controllo: 1) controllo di diritto, 2) controllo di fatto e 3) controllo contrattuale. La Circolare ha chiarito che l'ipotesi di controllo congiunto non assume rilevanza ai fini della disciplina CFC


- 2. oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente od indirettamente, mediante una o più società controllate ex art. 2359 c.c., o tramite società fiduciaria o per interposta persona, da un soggetto residente («controllo economico»), requisito introdotto con il Decreto ATAD)**




La circolare osserva come *«la norma non individui in maniera puntuale il titolo giuridico o lo strumento finanziario che attribuisce al soggetto residente il diritto alla partecipazione agli utili [...], il requisito del controllo economico deve ritenersi soddisfatto ogniqualvolta si possa vantare il diritto a partecipare a più del 50% degli utili dell'entità controllata, a prescindere dal nomen iuris del contratto o dello strumento contemplato nella giurisdizione estera».*

Controllo indiretto e meccanismo della demoltiplicazione (1 di 2)

Nel caso di **controllo indiretto**, la circolare precisa che:


1. Il **controllo civilistico** deve essere calcolato senza ricorrere al meccanismo della demoltiplicazione della catena societaria  Se il soggetto A controlla il 60 per cento del soggetto B e il 70 per cento del soggetto C, e a loro volta questi ultimi partecipano rispettivamente al 35 per cento il soggetto estero CFC, il requisito del controllo ex articolo 2359 c.c. è verificato in capo ad A (indirettamente A controlla, infatti, il 70 per cento dei diritti di voto in CFC).




Controllo indiretto e meccanismo della demoltiplicazione (2 di 2)

Nel caso di **controllo indiretto**, la circolare precisa che:

2. Ai fini del **controllo economico**, invece, la percentuale di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotto dalla catena societaria partecipativa, ma il computo delle partecipazioni agli utili nelle società indirettamente controllate rileva soltanto nel caso di soggetti intermedi controllati ai sensi

dell'art. 2359 c.c. (i.e. in senso civilistico)  Se il soggetto A controlla ex art. 2359 c.c. al 60 per cento, con corrispondente partecipazione agli utili, sia B sia C, e a loro volta questi ultimi partecipano entrambi agli utili del soggetto estero CFC in misura pari al 40 per cento (senza possedere voti esercitabili nell'assemblea di quest'ultimo), il requisito del controllo della CFC non è verificato in capo ad A (indirettamente A partecipa al 48 per cento degli utili di CFC).



Effective Tax Rate test e passive income test (1 di 9)

La principale modifica introdotta dal D.Lgs. n. 142/2018 consiste nell'abbandono della bipartizione tra il regime delle c.d. CFC *black list* e il regime delle c.d. CFC *white list*.

A questi particolari fini, l'art. 167, comma 4 del TUIR, nella sua nuova formulazione, prevede un unico regime CFC, valido a prescindere dallo Stato di residenza o di localizzazione della società estera e al ricorrere di **due condizioni concorrenti**:

- 1) l'assoggettamento a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta la società controllata estera qualora residente in Italia (i.e. «**Effective Tax Rate test**» o «**ETR test**»);
- 2) la realizzazione di proventi, che per più di un terzo del loro valore complessivo, rientrano in determinate categorie di ricavi (tra i c.d. «**passive income**»).



Con il recepimento della Direttiva ATAD è stata data rilevanza esclusivamente al livello di tassazione effettivo subito all'estero rispetto a quello virtuale italiano. In tal modo si è superata la distinzione tra Stati membri e altri Paesi.

Effective Tax Rate test e passive income test (2 di 9)

- 1) **Effective Tax Rate test** o **ETR Test**: la norma richiede il confronto tra il livello di tassazione effettiva estera e il livello di tassazione virtuale italiana (calcolata cioè «come se» la società estera fosse ivi residente). In particolare, al fine di calcolare il livello effettivo di tassazione estera, il soggetto controllante italiano deve considerare le imposte sul reddito dovute da parte del soggetto estero controllato, e rapportarle all'utile ante imposte così come risultante dal bilancio della società controllata (i.e. *tax rate effettivo estero*) che deve essere confrontato con il *tax rate virtuale "interno"*.



Se ***tax rate effettivo estero < 50% tax rate virtuale "interno"*** allora la condizione si considera verificata.

La Circolare chiarisce, che i **comportamenti adottati** dai contribuenti **prima** dell'emanazione del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021, sulla base per precedente Provvedimento n. 143239 del 6 settembre 2016, e che risultino divergenti rispetto alle nuove disposizioni, formeranno **oggetto di accertamento**, ma **non** potranno formare oggetto di **sanzioni**.

Effective Tax Rate test e passive income test (3 di 9)

Il livello di tassazione effettiva estera: perimetro, momento di rilevanza e natura delle imposte

- La Circolare e il Provvedimento specificano che per determinare la tassazione effettiva estera è necessario considerare:
 - I. le **imposte sul reddito effettivamente dovute** i.e. imposte assolute a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso, anche se assolute dopo la chiusura del bilancio della società estera, ma comunque entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto controllante italiano – dalla società estera controllata nel proprio Stato di localizzazione, **al netto dell'utilizzo di eventuali crediti di imposta** per i redditi prodotti in Stati diversi da questo; nonché
 - II. le **imposte dovute sui redditi** della medesima società estera in **altre giurisdizioni**, anche in relazione ai redditi attribuibili all'attività svolta attraverso una stabile organizzazione localizzata in altra giurisdizione (incluso tra le altre giurisdizioni anche l'Italia).
- Per quanto riguarda la natura delle imposte da considerare, come in precedenza, si fa riferimento alle imposte previste nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In assenza di Convenzione, la verifica sulla natura del tributo estero deve essere effettuata tenuto conto dei principi desumibili dal nostro ordinamento tributario: il contribuente può comunque presentare una istanza d'interpello, qualora sussistano obiettive condizioni d'incertezza sulla qualificabilità del tributo estero quale imposta sul reddito.

Effective Tax Rate test e passive income test (4 di 9)

Esempio n. 1

Nell'anno **1** la controllata estera:

- determina un ammontare di imposte sui redditi pari a 8;
- ha subito ritenute scomputabili per 10;
- non versa alcuna imposta nella propria giurisdizione;
- evidenzia nella dichiarazione dei redditi una eccedenza di (o un credito per) imposte estere da riportare in avanti per la differenza pari a 2.

Le **imposte estere** da considerare ai fini del calcolo del *tax rate* effettivo saranno pari a **10**, corrispondenti alla somma tra:

- le imposte effettivamente dovute nella propria giurisdizione (8), al netto dell'utilizzo dei crediti per imposte estere (-8), pari a 0; e
- le imposte prelevate in altre giurisdizioni pari a 10.

ANNO 1	Imposta lorda	Utilizzo credito d'imposta	Imposta netta computabile
Imposta estera (ritenute)	10	-	10
Imposta CFC	8	(8)	-
Totale	-	-	10
Cr. imp. riportabile	-	2	2

Effective Tax Rate test e passive income test (5 di 9)

Esempio n. 2

Nell'anno **2** la medesima controllata estera:

- determina un ammontare di imposte sui redditi pari a 8;
- ha subito ulteriori ritenute scomputabili per 1 (che si sommano al credito residuo per ritenute subite dell'anno precedente pari a 2);
- versa un'imposta netta nella propria giurisdizione pari soltanto a 5.

Le **imposte estere** da considerare ai fini del calcolo del *tax rate* effettivo saranno pari a **6**, corrispondenti alla somma tra:

- le imposte effettivamente dovute nella propria giurisdizione (8), al netto dell'utilizzo dei crediti per imposte estere (-3), pari a 5; e
- le imposte prelevate in altre giurisdizioni pari a 1.

ANNO 2	Imposta lorda	Utilizzo credito d'imposta	Imposta netta computabile
Imposta estera (ritenute)	1	-	1
Imposta CFC	8	(1+2)	5
Totale			6
Cr. imp. riportabile	2	(2)	0

Effective Tax Rate test e passive income test (6 di 9)

Il livello di tassazione effettiva estera:

agevolazioni estere, variazioni temporanee ed imposte dovute per eventuali riallineamenti

- Vanno considerati gli effetti di qualsiasi agevolazione fruita dalla società controllata, anche se di carattere temporaneo, ovvero concessa in base ad apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera;
- Al fine di *“evitare fenomeni di inquinamento”*, nel calcolo del corretto livello effettivo di tassazione di soggetti controllati non residenti (anche con riferimento alle loro stabili organizzazioni all'estero), non vanno considerate:
 - I. le variazioni, in aumento o diminuzione, non permanenti della base imponibile, che hanno un riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro e che sono destinate a riassorbirsi negli esercizi successivi;
 - II. le variazioni, in aumento o diminuzione, non permanenti della base imponibile, prive di “reversal” certo e predeterminato, ma che abbiano dato luogo all'estero a una tassazione anticipata di componenti positivi di reddito o ad una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito;
 - III. le variazioni, in diminuzione, non permanenti della base imponibile, prive di “reversal” certo e predeterminato, qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina interna sul piano della qualità, della quantità e della cadenza temporale.
- Il calcolo del livello di tassazione effettiva deve essere sterilizzato dell'eventuale versamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Effective Tax Rate test e passive income test (7 di 9)

La tassazione virtuale italiana:

imposta da considerare, perdite fiscali, norme fiscali, agevolazioni e regimi opzionali

- Rileva solo l'IRES (senza più considerare addizionali, né l'IRAP) e il calcolo va fatto al lordo di crediti d'imposta esteri virtualmente spettanti (i.e. non si tiene conto dell'imposta estera);
- Viene confermata la non applicabilità della limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse in misura non superiore all'80% del reddito imponibile, così come previsto dall'art. 84, comma 1, del TUIR;
- Ai fini del calcolo del tax rate virtuale italiano non si tiene conto:
 - i. della normativa in materia di società di comodo, società in perdita sistematica, ISA;
 - ii. della rateizzazione delle plusvalenze ex art. 86, comma 4, del TUIR;
 - iii. dell'agevolazione ACE;
 - iv. dei regimi fiscali opzionali cui la controllata estera avrebbe potuto aderire ove residente in Italia.

Effective Tax Rate test e passive income test (8 di 9)

La tassazione virtuale italiana:

dividendi/plusvalenze, perdite fiscali, variazioni temporanee

- Continua ad applicarsi la previsione che equipara l'imposizione nei limiti del 5% di dividendi o delle plusvalenze, rispettivamente prevista dagli artt. 87 e 89 del TUIR, a un regime fiscale di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;
- Sono irrilevanti:
 - I. le variazioni, in aumento o diminuzione, non permanenti della base imponibile che hanno un riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro
 - II. le variazioni, in aumento o diminuzione, non permanenti della base imponibile prive di "reversal" certo e predeterminato, che avrebbero dato luogo, in Italia, ad una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito o ad una deduzione anticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio;
 - III. le variazioni in aumento non permanenti della base imponibile prive di "reversal" certo e predeterminato, qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina estera sul piano della qualità, della quantità e della cadenza temporale anche dei relativi "reversal".

Effective Tax Rate test e passive income test (9 di 9)

2) **Passive income**: la seconda condizione che origina l'applicazione del regime CFC è rappresentata dall'esistenza di "*passive income*", che si realizza quando oltre un terzo dei proventi conseguiti dal soggetto estero controllato rientrano tra:

- i. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- ii. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- iii. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- iv. redditi da leasing finanziario;
- v. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- vi. proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- vii. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute in tema di prezzi di trasferimento dal DM 14.5.2018.

Tabella con le principali modifiche alla disciplina CFC

(fonte: Circolare n. 18 del 27 dicembre 2021)

	DISCIPLINA PREVIGENTE		DISCIPLINA VIGENTE
	<i>CFC black list</i>	<i>CFC white list</i>	
SOGGETTI RESIDENTI	<ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche - società semplici - S.n.c. - S.a.s. - Soggetti ex art. 73, comma 1, lettere a), b), e c), del TUIR 	<ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche - società semplici - S.n.c. - S.a.s. - Soggetti ex art. 73, comma 1, lettere a), b), e c), del TUIR 	<ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche - società semplici - S.n.c. - S.a.s. - Soggetti ex art. 73, comma 1, lettere a), b), e c), del TUIR - S.O. italiane di soggetti esteri
SOGGETTI ESTERI	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese - società - enti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata 	<ul style="list-style-type: none"> - imprese - Società - enti residenti in Stati o territori <u>non</u> a regime fiscale privilegiato, Stati UE e SEE 	<ul style="list-style-type: none"> - imprese - Società - Enti
CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> - diretto e indiretto ex art. 2359 Codice Civile 	<ul style="list-style-type: none"> - diretto e indiretto ex art. 2359 Codice Civile 	<ul style="list-style-type: none"> - diretto e indiretto ex art. 2359 Codice Civile - partecipazione agli utili >50 %
CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - tassazione nominale < 50 % IRES e IRAP - regimi speciali 	<ul style="list-style-type: none"> - tassazione effettiva < 50 % IRES - passive income >50 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Tassazione effettiva < 50 % IRES - passive income > 1/3

La determinazione e la tassazione del reddito della CFC

- c.7, art. 167 TUIR: **disciplina le modalità di determinazione del reddito della CFC**



Si applicano le regole di determinazione del reddito ai fini IRES previste per le imprese residenti sia nel TUIR che in altre fonti normative, ad eccezione delle disposizioni riguardanti le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore (i.e. ISA), l'aiuto alla crescita economica (ACE) e la rateizzazione delle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 4, TUIR

OSSERVAZIONI:

1. Tutti i redditi conseguiti dal soggetto estero sono considerati, ai fini dell'imputazione e tassazione in Italia, redditi di impresa;
2. Al fine di attribuire il valore fiscale ai beni della CFC si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. n. 429/2001 (cfr. art. 2, comma 2: detta i criteri per individuare i valori fiscali del primo esercizio di applicazione della CFC). **ESEMPIO: se una società controllata estera è considerata CFC a partire dal 1° gennaio 2019, si utilizzeranno i valori del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 - cfr. Circolari nn. 51/E/2010 e 23/E/2011;**
3. Il reddito della CFC deve essere rideterminato facendo riferimento alle regole applicabili ai soggetti IRES, a seconda delle caratteristiche dell'entità estera. **NOTA BENE:** quando il bilancio estero è redatto secondo i principi IAS/IFRS, il reddito della controllata estera imponibile in Italia deve essere determinato applicando le disposizioni fiscali italiane previste per i soggetti IAS/IFRS Adopter


La determinazione e la tassazione del reddito della CFC

- Il reddito della CFC deve essere imputato per trasparenza al soggetto controllante italiano




L'ammontare del reddito da tassare per trasparenza rispetta la quota di partecipazione agli utili detenuta dal socio italiano, e tiene conto dell'effetto demoltiplicativo della catena partecipativa. **NOTA BENE:** l'imputazione per trasparenza in capo al soggetto residente avviene in **proporzione** alle relative quote di partecipazione

ESEMPI (cfr. pag. 97 e ss. della Circolare n. 18/E/2021)



- La società italiana Alfa detiene il 100% della società italiana Beta che, a sua volta, partecipa al 100% la società estera CFC.
- Alfa, controllante italiana di ultimo livello, compila il quadro FC della dichiarazione ed imputa alla controllante italiana di primo livello Beta l'intero reddito prodotto dalla società estera.



La determinazione e la tassazione del reddito della CFC

- c.8, art. 167 TUIR: prevede la **tassazione separata** (i.e. segregazione) dei redditi della CFC
- ❑ La tassazione avviene separatamente per **ciascuna** CFC, ed è determinata applicando al reddito autonomamente considerato l'aliquota media del soggetto residente o, comunque, non inferiore all'aliquota IRES vigente nel periodo di imposta di riferimento
- ❑ Le perdite della CFC possono essere utilizzate nei periodi d'imposta successivi, ma solo in diminuzione dei redditi prodotti dalla **medesima** CFC che le ha generate (*cf. pag. 103 della Circolare n. 18/2021, per quanto concerne l'indicazione delle perdite nel Quadro FC del Modello Redditi e l'utilizzo delle perdite della CFC*)
- Spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero (cfr. art. 165 TUIR). **NOTA BENE:**
 - 1) tenuto conto della segregazione dei redditi e delle perdite della CFC, il credito di imposta è determinato singolarmente in relazione a ciascuna CFC;
 - 2) sono accreditabili anche le imposte pagate dalla CFC in Stati terzi rispetto a quello di localizzazione (i.e. ritenute d'imposta da questa subite all'estero su interessi, canoni o dividendi percepiti (cfr. Risoluzione 112/E/2017))

Gli obblighi dichiarativi

- Il soggetto controllante deve dichiarare i redditi della CFC nel **quadro FC** della propria dichiarazione dei redditi (i.e. obbligo di segnalazione)

OSSERVAZIONI

1. Il soggetto che detiene il controllo di più CFC deve compilare un quadro FC per **ciascuno** di esse
2. Il quadro FC non va compilato se il soggetto controllante, per effetto di particolari vincoli contrattuali, **non** partecipa agli utili della società estera
3. In caso di segnalazione omessa o incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura pari al **10%** del risultato di esercizio conseguito dal soggetto estero e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta
 - La sanzione applicabile varia da un minimo di **1.000 Euro** ed un massimo di **50.000 Euro**;
 - la misura minima della sanzione risulta applicabile anche nel caso in cui il risultato della CFC dovesse essere negativo

La circostanza esimente e gli aspetti procedurali

- c.5, art. 167 TUIR
- ❑ **NOTA BENE:** La **nuova unica** circostanza esimente **non opera** distinzioni in virtù del criterio territoriale e presenta differenze significative rispetto alle precedenti esimenti



NOTA BENE: il soggetto controllante residente può disapplicare la normativa CFC qualora l'entità controllata (o la stabile organizzazione) svolga nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) **un'attività economica effettiva**, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali

OSSERVAZIONI

1. **non** viene più richiesto il requisito del “*radicamento*” della CFC con il mercato dello Stato o territorio di insediamento
2. la **dimostrazione di tale esimente richiede la disponibilità di un adeguato set documentale**, da produrre in sede di interpello o controllo (cfr. Allegati nn. 4, 5 e 6 della Circolare n. 18/2021)

Le modifiche alla circostanza esimente

<i>Previgente disciplina</i>	<i>Disciplina vigente</i>	<i>Osservazioni</i>
<p><u>CFC Black List</u></p> <p>effettiva attività industriale o commerciale</p> <p>Radicamento (...anche di tipo strategico)</p> <p>NO localizzazione del reddito nel paradiso fiscale</p> <p><u>CFC White List</u></p> <p>assenza di una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale</p>	<p>svolgimento di una attività economica effettiva</p> <p><input type="checkbox"/> impiego di personale, attrezzature, attivi e locali, nello Stato di localizzazione</p>	<p><input type="checkbox"/> l'esimente introdotta dal legislatore italiano è coerente con la Direttiva ATAD che, all'articolo 7, paragrafo 2, consente di escludere la tassazione per trasparenza se la CFC svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, come evidenziato da circostante e fatti pertinenti</p> <p><input type="checkbox"/> il riferimento allo svolgimento di una attività economica effettiva sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali ha contorni più ampi rispetto al concetto di attività industriale o commerciale (di cui all'art. 2195 c.c.)</p> <p><input type="checkbox"/> la circostanza che la CFC svolga la sua attività economica rivolgendosi al mercato di insediamento sarà comunque valorizzata nell'apprezzamento dell'esimente (cfr. Circolare n. 18/E/2021, pag. 87, nella quale sembra evincersi che tale requisito sia stato ridimensionato, e non del tutto eliminato)</p>

La circostanza esimente e gli aspetti procedurali

NOTA BENE: Interpello Probatorio



Il comma 5 dell'articolo 167 TUIR conferma la possibilità, per i contribuenti, di presentare un'apposita **istanza di interpello** al fine di dimostrare la ricorrenza dell'esimente ed evitare la tassazione per trasparenza dei redditi della CFC

OSSERVAZIONI

1. L'interpello CFC è inquadrabile nella categoria degli **interpelli cd. probatori** (cfr. art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto del contribuente)
2. Per essere ammissibile, la richiesta deve essere **preventiva**, ossia deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta
3. Risposta: **entro 120 giorni**. In caso di mancata risposta entro questo termine, vige la regola del c.d. "*silenzio-assenso*"

La circostanza esimente e gli aspetti procedurali

- *Esempi dei documenti utili per la dimostrazione dell'esimente della disciplina CFC (Elencazione non esaustiva)*

1. *bilancio della società estera*
2. *prospetto descrittivo della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della società estera*
3. *contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività, contratti di lavoro dei dipendenti*
4. *conti correnti bancari aperti presso istituti locali e estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate*
5. *prospetto con la composizione dell'organo amministrativo della società estera*

Elementi specifici per l'attività di holding e altre attività finanziarie (Elencazione non esaustiva)

1. *autonomia dell'organo decisionale*
2. *descrizione delle funzioni effettivamente esercitate dalla controllata estera, nonché degli asset utilizzati e dei rischi assunti*
3. *analisi di bilancio della società estera con evidenziazione degli indicatori di redditività del capitale proprio e di quello totale investito e confronto con quelli della controllante residente*

La circostanza esimente e gli aspetti procedurali

CFC....tra libertà fondamentali garantite dal TFUE econtrasto agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva – schemi ATP

- Risoluzione del Consiglio UE sul coordinamento delle norme sulle società estere controllate (SEC) e sulla sottocapitalizzazione nell'Unione Europea dell'8 giugno 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C156 del 16 giugno 2010);*

- Circolare n. 6/E/2016 e Risoluzione n. 69/2016*

- (Alcune) sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*
 - ✓ *Schweppes;*
 - ✓ *X GmbH;*
 - ✓ *Emsland-Stärke;*
 - ✓ *Deister Holding e Juhler Holding;*
 - ✓ *Planzer Luxembourg Sàrl*

....la valenza dei precedenti Interpelli

NOTA BENE

1. pareri in cui l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la disapplicazione della normativa in virtù della circostanza esimente di cui alla previgente lettera a), c. 5: rimangono **validi**
2. pareri favorevoli in relazione istanze di interpello presentate ai sensi del previgente art. 8-ter: **a parità di circostanze**, rimangono **validi**
3. pareri resi sulla base della previgente lettera b), c.5: **non** sono validi

Garanzie in sede di accertamento

NOTA BENE

1. L'Amministrazione Finanziaria prima di emettere un Atto di Accertamento è tenuta a notificare al contribuente **un avviso** con il quale gli viene concessa la possibilità di fornire, nel termine di **novanta giorni**, le prove per la disapplicazione della CFC
2. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di interpello e ricevuto **parere positivo**, l'esimente non deve essere ulteriormente dimostrata nella successiva fase di controllo



*I verificatori non potranno in alcun modo limitarsi a constatare l'applicazione dei presupposti della normativa CFC ed emettere l'avviso di accertamento ma dovranno **svolgere tutte le indagini e gli accertamenti del caso al fine di verificare la sussistenza o meno dell'esimente**. Tale attività implica anche la richiesta di*

*esibizione dei documenti da parte del contribuente residente...Trattandosi di documenti interni all'azienda (si pensi ai contratti di lavoro dei dipendenti, alle fatture delle utenze, etc.) è ragionevole che a produrli sia il contribuente, che si trova in una posizione avvantaggiata rispetto all'Amministrazione nel reperire la necessaria documentazione. Tale circostanza **non sembra possa ledere il principio di proporzionalità** richiesto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di onere della prova....*

CFC e operazioni straordinarie (cenni)

<i>Fusione tra <u>due</u> entità CFC</i>	<i>Fusione tra <u>due</u> entità non CFC</i>	<i>Fusione tra <u>una</u> entità CFC e una non CFC</i>
<p>Il principio guida sembra essere quello espresso nella Risoluzione n. 470/E/2008</p> <p>NOTA BENE: è applicabile il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172 del TUIR qualora l'operazione produca effetti giuridici analoghi a quelli delle operazioni di fusione come regolate dalla legislazione civilistica italiana (artt. 2501 e ss., c.c.) e i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica sostanzialmente analoga a quella prevista per le società di diritto italiano</p>	<p>Il principio guida sembra essere quello espresso nella Risoluzione n. 470/E/2008</p> <p>In linea di massima, non si determina alcuna imposizione in Italia degli eventuali plusvalori degli elementi patrimoniali riferibili all'entità estera coinvolta da considerarsi "liquidata", o i cui asset siano da ritenere "ceduti"</p>	<p>Il principio guida sembra essere quello espresso nella Risoluzione n. 470/E/2008</p> <p>Nel caso in cui la CFC sia la società "liquidata" o i cui asset siano da ritenere "ceduti" per effetto della fusione valgono le stesse considerazioni svolte nel caso di fusione tra due entità CFC</p>

Altre fattispecie analizzate nella Circolare n. 18/E/2021:

1. **operazioni di scissione** (si applicano in via analogica gli stessi principi espressi in relazione alla fusione)
2. **trasferimento di sede** di una CFC (cfr. anche Interpello n. 694/2021);
3. **conferimenti di aziende** che coinvolgono una o più CFC

Rimpatrio delle CFC e valorizzazione dei beni

Circolare Ministeriale n. 18/2021 (§ 8.1)

Il trasferimento in Italia di una società soggetta al regime CFC non può beneficiare delle più favorevoli norme contenute nell'art. 166-bis del TUIR (che prevedono, di regola, la valorizzazione in ingresso al valore di mercato).

I beni della controllata avrebbero già un valore ai fini della fiscalità italiana (quello determinato a norma dell'art. 2 comma 2 del DM 429/2001, basato sul bilancio di esercizio) e, quindi, assumere in sede di ingresso i valori correnti potrebbe generare *“fenomeni di discontinuità e salti d'imposta all'interno del sistema fiscale italiano”*.

La soluzione adottata dalla circolare n. 18/2021 andava nel senso della **continuità dei valori**:

- **al pari di quello che avviene per i beni delle stabili organizzazioni italiane di società estere che vengono meno a seguito del trasferimento in Italia della casa madre** (i quali hanno già una valorizzazione ai fini della fiscalità italiana).

Rimpatrio delle CFC e valorizzazione dei beni

Circolare Ministeriale n. 29/2022 (§ 2)

Il principio della C.M. n. 18/2021 viene derubricato a “**indicazione generale**” e circoscritto ai soli casi in cui la controllata sia risultata CFC senza soluzione di continuità per tutti i periodi d’imposta che precedono il trasferimento in Italia.

Il punto innovativo riguarda le situazioni (che possono essere frequenti) in cui **il regime previsto dall’art. 167 del TUIR non è stato applicato per tutti i periodi d’imposta.**

Nei periodi in cui il regime CFC non abbia trovato applicazione la società resta tenuta al monitoraggio di valori fiscali, perdite e altri *tax assets*.

La valorizzazione dei beni secondo il valore corrente non è automatica, ma la soluzione da adottare andrebbe valutata caso per caso.

Come meglio puntualizzato nella risposta a interpello n. 408/2022, invece, nelle situazioni in cui la società sia stata CFC per alcuni anni, ma sia **poi fuoriuscita** dal regime (o abbia dimostrato la circostanza esimente dell’esercizio dell’attività economica), **sarebbe possibile accedere ai criteri di valorizzazione dell’art. 166-bis del TUIR, purché queste condizioni sussistano nell’ultimo periodo d’imposta di residenza estera.**

Rimpatrio delle CFC e valorizzazione dei beni

Ciò posto, occorrerebbero ulteriori istruzioni pratiche su come gestire la fattispecie.

In primis, andrebbe precisato quali sono i **parametri di fondo** perché possa essere valutata con favore l'assunzione dei valori correnti quali valori di ingresso, se questi non possono essere adottati in via automatica (entità del periodo in cui la società è stata o non è stata CFC, Stato di residenza, ecc.).

In secondo luogo, occorrerebbe una conferma che, in questi casi, lo strumento da attivare sarebbe il **ruling** per le imprese con attività internazionale previsto dall'[art. 31-ter](#) del DPR 600/73. Si tratta di una strada obbligata in tutti i casi in cui la controllata era residente in uno Stato non appartenente alla *white list* (e più Stati a regime fiscale privilegiato sono anche tali), in quanto in tali situazioni, in difetto di *ruling*, il valore delle attività è già di per sé assunto in base al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato (di fatto, in questi casi non ci sarebbe differenza tra rimpatrio di società CFC e rimpatrio di società che non rivestono tale status).

L'**accordo preventivo** sembrerebbe, però, necessario anche nel caso di CFC provenienti da Stati appartenenti alla *white list*, al fine di confermare la possibilità di assumere i valori correnti degli attivi, pur se questa soluzione è stata indicata quale mera possibilità dalla risposta n. 408/2022 (in cui, però, la controllata non era soggetta a tassazione per trasparenza nel suo ultimo periodo d'imposta di residenza estera).

Dott. Cavalleri Luca
030-7460290

luca.cavalleri@kdw-srl.com
<https://kdw-srl.com/>